# REGOLAMENTO (CEE) N. 181/84 DELLA COMMISSIONE

## del 25 gennaio 1984

## relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 781 tonnellate di cereali al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1983;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano negli allegati del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento britannico è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

*ALLEGATO I*

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Etiopia.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 1 300 tonnellate (1 781 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1 [in due parti : 500 tonnellate (Assab) e 800 tonnellate (Massawa)].
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :

   Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House, 2 Queens Walk, UK-Reading RG1 7QW, Berks (telex 848 302).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
   - — farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
   - — umidità : massimo 14 % ;
   - — tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
   - — tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
    - — in sacchi nuovi (1) :
      - — sacchi di iuta foderati da sacchi in cotone, di un peso minimo di 600 g, o
      - — sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
    - — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
    - — iscrizione sui sacchi : i sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno di una croce rossa di cm 15 × 15 e dalla dicitura seguente (con lettere di almeno 5 cm di altezza) :

      500 t — Assab :

      « ETH 91 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE DISTRIBUTION ASSAB » ;

      800 t — Massawa :

      « ETH 90 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE DISTRIBUTION MASSAWA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Assab e Massawa.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 7 febbraio 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 marzo 1984.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

---

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II*

| Partiets nummer<br>Nummer der Partie<br>Αριθμός παρτίδων<br>Number of lot<br>Numéro du lot<br>Numero della partita<br>Nummer van de partij | Mængde (t)<br>Menge (t)<br>Τόνοι<br>Tonnage<br>Tonnage<br>Tonnellaggio<br>Hoeveelheid (t) | Lagerindehaverens navn og adresse<br>Name und Adresse des Lagerhalters<br>Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού<br>Address of store<br>Nom et adresse du stockeur<br>Nome e indirizzo del detentore<br>Naam en adres van de depothouder | Lagerplads<br>Ort der Lagerhaltung<br>Τόπος αποθηκεύσεως<br>Town at which stored<br>Lieu de stockage<br>Luogo di accantonamento<br>Adres van de opslagplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 781 | BDR Grain Ltd<br>Poolham Store<br>Poolham<br>Horncastle<br>Lincolnshire | Horncastle<br>Lincolnshire |